

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.12 DEL 1921 SUL
"RISARCIMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA"

(Anno 2024)

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica nazionale, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si segnala quanto segue.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) secondo la disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*.

Si rammenta inoltre che la recente LEGGE 12 luglio 2024, n. 101 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63), recante *"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"* ha previsto diverse misure per rafforzare il sistema di prevenzione della salute e sicurezza in agricoltura, potenziando il sistema delle banche dati INAIL e INPS (Istituto nazionale Previdenza Sociale), quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso, con l'attribuzione di ulteriori fondi per la realizzazione dei suddetti obiettivi.

Le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative erogate dall'Istituto in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale sono:

Prestazioni economiche:

- l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. L'inabilità temporanea assoluta impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro (articolo 66 d.p.r. 1124/1965);
- la rendita diretta per inabilità permanente, corrisposta per eventi fino al 24 luglio 2000 (articolo 66 d.p.r. 1124/1965);
- l'indennizzo per la lesione dell'integrità psicofisica, danno biologico, corrisposto per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000. Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l'indennizzo in capitale. Dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita (prestazione introdotta dall'articolo 13, d.lgs. n. 38/2000, per infortuni verificatisi e malattie professionali denunciate successivamente alla data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2000);
- l'integrazione della rendita diretta, dovuta per il periodo nel quale il lavoratore si sottopone a cure utili per il recupero della capacità lavorativa (articolo 89 d.p.r. 1124/1965);
- prestazioni per infortunio in ambito domestico (legge 3 dicembre 1999, n.493);
- la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi - calcolata secondo le Tabelle allegate al Testo Unico - per inabilità non superiore all'80% corrisposta per un anno al lavoratore che abbandoni la lavorazione nociva e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le menomazioni dell'integrità psicofisica non superiori al 60% (prestazione introdotta dalla legge 12 aprile 1943, n.455);
- la rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale, se in possesso dei requisiti di legge (articolo 85 d.p.r. 1124/1965);

- la prestazione una tantum ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2007, se in possesso dei medesimi requisiti previsti per la rendita ai superstiti (prestazione introdotta dalla legge 296/2006 - legge finanziaria 2007);
- l'assegno una tantum in caso di morte (articolo 85 d.p.r. 1124/1965);
- l'assegno per assistenza personale continuativa, corrisposto per inabilità permanente assoluta del 100% e, per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le menomazioni elencate nelle Tabelle (articolo 66, n.3, d.p.r. 1124/1965);
- lo speciale assegno continuativo mensile, erogato ai superstiti di lavoratori titolari di rendita deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, se in possesso degli specifici requisiti previsti (prestazione introdotta dalla legge 5 maggio 1976, n.248);
- la prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuti dall'Inail (prestazione introdotta dalla legge 16 ottobre 1962, n.1486);
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto o, in caso di morte, per gli eredi titolari di rendita a superstiti (prestazione introdotta dalla legge 244/2007 (legge finanziaria del 2008 articolo 1 commi 241-246);
- la prestazione una tantum per le vittime dell'amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale o in caso di morte per gli eredi; (prestazione introdotta dalla legge 190/2014, legge di stabilità 2015 articolo 1, comma 116);
- la prestazione per le vittime dell'amianto a favore degli eredi dei lavoratori portuali; (prestazione introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, articolo 1, comma 278);
- il rimborso per cure idrofangotermaali e il pagamento diretto per soggiorni climatici; (articoli 86 e 89 del d.p.r. 1124/1965; legge 323/2000, articolo 5, comma 1 (Riordino del settore termale); legge n. 208/2015, articolo 1, commi 301 e 302);
- il rimborso spese per l'acquisto di farmaci necessari al reinserimento socio lavorativo e al miglioramento dello stato psicofisico (articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, artt. 9, comma 4, lett. d-bis) e 11, comma 5-bis, d.lgs.9 aprile 2008, n. 81);

Prestazioni sanitarie e sociosanitarie

L'infortunato/tecnopatico ha diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche, erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti clinici, ai fini della guarigione, della stabilizzazione dei postumi e/o del miglior recupero possibile dell'integrità psico-fisica.

Alcune cure o accertamenti diagnostici clinici e strumentali possono essere effettuati direttamente presso le Sedi territoriali Inail, presso i Centri diagnostici polispecialistici regionali e/o presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue filiali e/o presso il Centro di Riabilitazione motoria di Volterra.

L'Inail effettua gli accertamenti dei requisiti medico-legali per accedere alle prestazioni e svolge servizi e interventi integrativi delle prestazioni di tipo sanitario e riabilitativo finalizzati a promuovere il reinserimento della persona con disabilità da lavoro nel proprio contesto di vita familiare, sociale e lavorativo o a sostenere il nucleo familiare del lavoratore in caso di decesso.

Rientrano tra le prestazioni:

- Attività medico-legali

- Cure ambulatoriali: visite specialistiche e accertamenti diagnostici clinici e/o strumentali che possono essere richiesti anche con finalità medico-legale oltre che curativa; prescrizioni terapeutiche; vaccinazione e sieroprofilassi antitetanica;
- Cure integrative riabilitative: prestazioni non ospedaliere erogate nel periodo di inabilità temporanea assoluta e finalizzate al miglior recupero possibile dell'integrità psicofisica, nonché al tempestivo reinserimento nell'ambiente sociale e lavorativo;
- Assistenza protesica (articoli 66, 90 e 229 d.p.r. 1124/1965 e "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione", allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione 14.12.2021, prot. 404): prestazioni finalizzate al massimo recupero delle funzioni lese e alla valorizzazione delle capacità residue dei lavoratori infortunati/tecnopatici, nonché al reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa (protesi, ortesi e ausili);
- Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione interventi di natura educativa e sociale, integrativi di prestazioni sanitarie e riabilitative, finalizzati a sostenere gli infortunati/tecnopatici nel reinserimento familiare, sociale e lavorativo. Sono previsti anche interventi di sostegno per i familiari;
- Dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia. Per esempio, superamento e/o abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli.

Interventi per il reinserimento e integrazione lavorativa

- Servizio sociale;
- Altri servizi per il reinserimento nella vita di relazione;

Prestazioni integrative

Le prestazioni integrative, dette anche assistenziali, comprendono:

- l'assegno di incollocabilità, erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo (articolo 180 d.p.r. n.1124/1965);
- l'erogazione integrativa di fine anno, dovuta ai grandi invalidi con inabilità compresa tra l'80% e il 100% e per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007 con grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60% e il 100% (d.m. 12 dicembre 1941, articolo 5);
- il brevetto e distintivo d'onore, di natura onorifica ed economica, fornita per una sola volta ai Grandi Invalidi o Mutilati del Lavoro (r.d. 17 marzo 1938, n.255);

Le informazioni dettagliate sulle prestazioni si possono trovare nell'Allegato 3 e consultando il seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-guida-alle-prestazioni.pdf>.

Come già evidenziato nei precedenti Rapporti, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura è disciplinata dal Titolo II del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 con le successive modifiche ed integrazioni.

Tali lavoratori godono dello stesso livello di protezione e prestazioni di altre categorie di lavoratori, in quanto ad essi si applica la medesima disciplina assicurativa prevista per i lavoratori dell'industria di cui al Titolo I del Testo Unico 1124/1965. In particolare l'articolo 212 del d.p.r. 1124/1965, dispone che: *"ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea, a quelle in rendita e, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate prima dell'entrata in vigore del*

d.m. 12/07/2000, pubblicato in G.U. del 25/07/2000, a quelle in indennizzo in capitale o in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria."

L'articolo 205 D.p.r. 1124/1965 elenca i soggetti che hanno diritto alla tutela, disponendo che "(...) Si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti:

- a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;*
- b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;*
- c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.*

Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).

I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a)."

Inoltre, gli articoli 207 e 208 del D.p.r. 1124/1965 ricomprendono nell'assicurazione Inail anche altre categorie di lavoratori agricoli e forestali, come segue:

"Articolo 207

1. Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'[articolo 2135 del Codice civile](#), anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.

2. Le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione od all'alimentazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.

3. Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui fondi per i quali non sia stabilita la imposta sui terreni."

"Articolo 208

Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticazione delle piante, la estirpazione delle piante dannose e simili.

2. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli.

3. È soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.

4. Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è, considerata come tale anche la carbonizzazione."

Le prestazioni indennitarie ed assistenziali elencate all'articolo 66 del titolo I del medesimo Testo Unico, per quanto non espressamente previsto, si applicano anche alla gestione agricoltura.

Come per la gestione Industria, il principio di automaticità delle prestazioni opera solo nei confronti degli operai agricoli dipendenti, non nei confronti dei lavoratori autonomi.

Anche le prestazioni sanitarie, riabilitative e di reinserimento socio lavorativo previste per il settore Industria si applicano ai lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo, ai sensi dell'articolo 236 d.p.r. 1124/1965.

La retribuzione da assumersi a base per la liquidazione della "indennità di temporanea" nel settore agricolo è differenziata, a seconda della categoria dei soggetti assicurati, come segue:

a) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per gli eventi avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981, le prestazioni sono liquidate sulla base della retribuzione effettiva di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153 compresa entro il minimale e il massimale previsto per il settore industria. Per la liquidazione delle rendite, si applica la retribuzione annua effettiva entro il massimale ed il minimale previsti per il settore industriale, facendo salva, ove più favorevole, la retribuzione annua convenzionale agricola stabilita con decreto ministeriale;

b) per i lavoratori subordinati a tempo determinato, le prestazioni sono liquidate sulla base della retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, a norma del d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488 e successive modifiche e integrazioni. La stessa retribuzione si applica per il calcolo delle rendite;

c) per i lavoratori autonomi, le prestazioni sono liquidate sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori nell'industria¹, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera "d". La stessa retribuzione si applica per il calcolo delle rendite.

Gli articoli 219-229 del Testo unico prevedono inoltre la facoltà per i titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di richiedere, a determinate condizioni, il riscatto in capitale degli ulteriori ratei di rendita loro spettanti.

Per quanto riguarda le imprese agricole (artt. 205 e ss. d.p.r. 1124/1965), dal 1° luglio 1995 la gestione del rapporto assicurativo è in capo all'Inps², che accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, riversando poi all'Inail la quota parte contributiva relativa all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto, i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso l'Inail, hanno, però, l'obbligo della denuncia di infortunio e malattia professionale. L'accertamento dei contributi Inail e la loro riscossione sono demandati all'Inps, che provvede

¹ Decreto-Legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Articolo 14, comma 1, lett d), Disposizioni varie in materia infortunistica:

1. *Con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:*

d) *l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola è corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalità dei lavoratori dell'industria.*

Circolare Inail 1° gennaio 1993, n.53: Legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993: "Misure urgenti per la finanza pubblica" - Articolo 14: disposizioni varie in materia infortunistica"

² Fino al 1995 la riscossione dei contributi agricoli era in capo allo Scau (Servizio per i Contributi Agricoli Unificati).

successivamente a trasferirli all'Istituto. Inoltre, in casi eccezionali, determinate attività pur agricole vengono attratte nella tutela propria della Gestione Industria in ragione del modo in cui viene svolta l'attività.

Con Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 114, avente ad oggetto la *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023"*, approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, e 21 giugno 2023, n. 88, relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura, l'Istituto ha effettuato la rivalutazione delle prestazioni economiche per l'anno 2023 *sulla base della variazione percentuale dell'8,1% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.*

Tali rivalutazioni sono state poi illustrate nella circolare applicativa Inail n. 40 del 12 settembre 2023, recante *"Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2023"*.³

La vigilanza in materia della legislazione di cui al precedente paragrafo, è attualmente assicurata dall'INAIL, a sua volta sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

A marzo 2024, sono state pubblicate le ultime statistiche INAIL (Allegato 1 e Allegato 2) sugli infortuni in agricoltura, che confermano il trend decrescente tra il 2018 e il 2022. Nel 2022 gli infortuni denunciati all'Inail nella gestione assicurativa Agricoltura sono stati 26.459, in calo del 2,9% rispetto all'anno precedente (27.239) e del 21,5% rispetto al 2018 (33.705). Gli infortuni sono di gran lunga più frequenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (24.934) rispetto a quelli avvenuti in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro (1.525). Si segnala anche la progressiva riduzione degli occupati di questo settore, passati dai 927mila del 2019 agli 872mila del 2023 (-5,9%), con una leggera prevalenza dei dipendenti (53,4%) rispetto agli indipendenti (46,6%).

[L'osservatorio INPS](#) sul mondo agricolo⁴ rileva che il numero di aziende che occupano operai agricoli dipendenti è passato da 180.167 nel 2021 a 174.636 nel 2022, registrando, come lo scorso anno, un decremento pari a -3,1%; nel periodo 2017-2022 il numero di aziende con dipendenti è diminuito complessivamente del -7,1%.⁵ Il numero di operai agricoli dipendenti passa da 1.033.075 nel 2021 a 1.006.975 nel 2022, con un decremento di circa 26.200 lavoratori, pari a -2,5%, proseguendo la decrescita iniziata nel 2019. La distribuzione territoriale degli operai agricoli dipendenti, in base al luogo di lavoro, nell'anno 2022 evidenzia che il Sud è l'area geografica che, con il 35,9%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dal Nord-est con il 23,5%, dalle Isole con il 16,0%, dal Centro con il 13,4% e dal Nord-ovest con il 11,2%. Dal 2017 al 2021, nella composizione per genere, la percentuale di donne sul totale dei lavoratori diminuisce, passando dal 33,5% al 31,5%, mentre nel 2022 fa registrare un lieve aumento, attestandosi al 31,9%.

Il numero di lavoratori agricoli autonomi passa da 436.689 nel 2021 a 431.215 nel 2022, con una diminuzione di circa 5.500 lavoratori, pari al -1,3%; tra le categorie di lavoratori autonomi, l'unica in aumento risulta essere quella degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), che passa da 45.002 a 46.213, con un incremento pari a +2,7%. Dal 2017 i Coltivatori Diretti hanno avuto un continuo andamento decrescente, passando dai 415.636 lavoratori del 2017 ai 384.861 del 2022, facendo registrare una diminuzione complessiva pari a -7,4%. Tale categoria continua ad essere, comunque, nettamente prevalente, rappresentando l'89,3% del totale del 2022. I Coloni e Mezzadri, trattandosi di un gruppo chiuso in ingresso, sono ormai vicini alla scomparsa: risultavano solo 141 nel 2022. Gli Imprenditori Agricoli Professionali evidenziano una tendenza in continua crescita,

³ La circolare completa e relativi allegati si possono consultare al seguente link: [Circolare Inail n. 40 del 12 settembre 2023](#)

⁴ [Osservatori statistici \(inps.it\)](#)

⁵ [Prime esplorazioni tabella voucher \(inps.it\)](#)

passando dai 38.331 lavoratori del 2017 ai 46.213 del 2022, facendo registrare un incremento pari al +20,6%. A livello territoriale, nel 2022 più della metà dei lavoratori agricoli autonomi (50,3%) si trova nelle regioni del Nord. Il Nord-est è in particolare l'area geografica che, con il 28,0%, presenta il maggior numero di lavoratori agricoli autonomi, seguita dal Nord-ovest con il 22,3%, dal Sud con il 21,4%, dal Centro con il 16,5% e dalle Isole con il 11,8%. La composizione per genere tra i lavoratori autonomi fa registrare la prevalenza maschile, nel 2022 289.888 lavoratori, pari al 67,2%, mentre nel 2017 la quota di maschi era inferiore (65,9%).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.